



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli Nord- Ente Pubblico non economico

REGOLAMENTO **COMMISSIONI CONSULTIVE E GRUPPI di STUDIO**

- Approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli nord nella seduta del 07 novembre 2014
- Modificato con delibera consiliare del 18 febbraio 2015
- Modificato con delibera consiliare del 14 giugno 2017

Premessa

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni Consultive istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord (di seguito, per brevità, anche "Consiglio dell'Ordine").

Le **Commissioni Consultive**, istituite presso l'Ordine si dividono in Commissioni Istituzionali, Commissioni di Studio e Culturali.

- Le **Commissioni Istituzionali** sono prerogativa del Consiglio, i membri delle Commissioni Istituzionali sono designati di diritto tra i componenti il Consiglio dell'Ordine.
- Le **Commissioni di Studio** e **Culturali** sono invece dotate di autonomia propria, organizzate in corrispondenza delle aree indicate dal Consiglio, governate da una **struttura di indirizzo** e coordinate dalla **Commissione istituzionale di coordinamento** delle Commissioni studio e culturali.

Ogni **struttura di indirizzo** è così composta:

- Consigliere/i delegati di Dipartimento/i
- Presidente di Commissione
- Vice Presidente o Vice Presidenti
- Segretario
- Componenti del Comitato scientifico

I componenti la **struttura d'indirizzo** devono essere iscritti all'Ordine Napoli Nord, fatta eccezione per i Componenti del Comitato scientifico.

Il **Comitato scientifico** dovrà avere natura multidisciplinare e svolgere funzioni consultive e propositive, sia nell'individuazione dei temi e degli argomenti da trattare negli eventi formativi, sia nella segnalazione di relatori particolarmente competenti sugli argomenti da trattare.

Sono Commissioni Istituzionali: la Commissione Albo, Elenco e Registro, la Commissione Attività Formative, la Commissione Liquidazione Parcelle, la Commissione Convenzioni, la Commissione di Coordinamento delle Commissioni studio e culturali e la Commissione di Vigilanza (sull'adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, versamento del contributo annuale di iscrizione, attivazione della pec, stipula della polizza professionale e corretto svolgimento del tirocinio)

Sono Commissioni di Studio tutte le Commissioni istituite in corrispondenza delle aree indicate dal Consiglio. Ciascuna **area** è articolata per **Dipartimenti** e **Commissioni di studio** relative.

Le Commissioni di studio sono istituite all'inizio di ogni mandato consiliare o, quando esigenze di approfondire particolari tematiche lo richiedano, anche nel corso del mandato stesso.

Sono Commissioni Culturali quelle diverse dalle precedenti.

Ogni iscritto all'Ordine, considerate le aree di maggior interesse, può chiedere di partecipare ai lavori ed alle riunioni di una o più commissioni, previa richiesta di iscrizione da inviare all'Area Formazione istituita presso la segreteria dell'Ordine secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione Commissioni.

La partecipazione alle singole riunioni di Commissione fa maturare ad ogni partecipante il numero di crediti formativi indicati dal Regolamento di formazione professionale continua approvato dal CNDCEC.

L'elenco delle Commissioni è disponibile sul sito dell'Ordine.

1. Funzioni delle Commissioni e dei Gruppi

1. Le *Commissioni Consultive* (di seguito "Commissioni") e i Gruppi di studio (di seguito "Gruppi") sono istituiti dal Consiglio dell'Ordine con il fine di fornire linee guida di comportamento ed elementi di valutazione su qualsiasi materia inerente l'esercizio della professione e di effettuare studi e indagini in specifici settori e materie oggetto dell'attività professionale.
2. Le Commissioni hanno il compito di analizzare nuove normative anche al fine di formulare proposte o documenti che siano d'ausilio nell'attività del professionista.
3. Di concerto con i Consigli di altri Ordini professionali potranno essere istituite **Commissioni o Gruppi misti**, per l'esame congiunto di argomenti di comune interesse.
4. Le Commissioni ed i Gruppi hanno rilevanza esterna autonoma; si coordinano con il Consigliere/i responsabili di Dipartimento; il Consiglio potrà comunque deliberare la stampa e la divulgazione di elaborati e scritti secondo quanto previsto dall'articolo 12 del presente Regolamento.
5. Le Commissioni Consultive potranno proporre al Consiglio dell'Ordine gli eventi formativi relativi alle proprie materie di competenza.
6. Tutte le spese per il funzionamento, le prestazioni e le attività delle Commissioni o dei Gruppi sono a carico dell'Ordine, purché preventivamente autorizzate.



2. Numero e competenze

1. Il *numero* delle Commissioni e dei Gruppi e le *materie di competenza* sono determinate dal Consiglio dell'Ordine.
2. Le Commissioni di Studio sono articolate in corrispondenza delle aree indicate dal Consiglio.

Le **aree** sono organizzate per **dipartimenti** modulabili, secondo criteri flessibili allineati alle dinamiche di contesto socio-economico e della professione.

Sono organismi (microsistemi) dell'Ordine istituiti per promuovere e produrre attività formativa demandata agli Ordini territoriali, in linea con le disposizioni normative rese dal D.Lgs n.139/2005 nonché dal Regolamento Nazionale per la Formazione professionale continua.

3. Durata

1. Le Commissioni e i Gruppi restano in carica sino all'esaurimento del compito affidato e comunque sino a quando il Consiglio dell'Ordine, insediandosi successivamente a quello che ha nominato i componenti, non avrà provveduto a deliberare in merito. In caso di riconferma dei partecipanti alle Commissioni, i componenti delle stesse che non vogliano più partecipare ai lavori, dovranno inviare *richiesta di cancellazione*.
2. Le Commissioni e i Gruppi misti istituiti con altri Ordini professionali non possono essere sciolti prima che abbiano esaurito il proprio programma.

4. Composizione delle Commissioni Consultive, dei Gruppi di Studio e del Comitato Scientifico

1. I **componenti delle Commissioni e dei Gruppi**, dei quali possono far parte anche esperti non iscritti all'Albo, sono nominati dal Consiglio.
Il Consiglio dell'Ordine nomina il Presidente, uno o più vicepresidenti ed il Segretario di ogni commissione. Dette nomine sono comunicate a mezzo pec agli interessati.
Nella designazione del Presidente il Consiglio tiene conto della anzianità di appartenenza alla Commissione o al Gruppo e di iscrizione all'Albo, delle competenze professionali specifiche, dell'attività svolta nell'interesse della categoria e di ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della nomina.
2. La carica di Presidente di Commissione potrà essere ricoperta per una sola Commissione.
3. Ai lavori delle Commissioni e dei Gruppi possono presenziare, senza diritto di voto, i Consiglieri ancorché non delegati.
4. I Comitati scientifici sono istituiti dall'Ordine a seguito di valutazione di specifica richiesta presentata dal Presidente della Commissione interessata e saranno composti da un numero di membri variabile da tre a cinque, individuati dal Consiglio dell'Ordine tra gli appartenenti al mondo scientifico/accademico/giudiziario o delle professioni di provata esperienza.
Il Consiglio dell'Ordine nomina il Coordinatore del Comitato scientifico tra i componenti con il titolo docente universitario ordinario.



5. Il Presidente della Commissione, tramite il Consigliere Delegato al Dipartimento, può proporre al Consiglio dell'Ordine la nomina di un relatore esterno per comprovate esigenze di formazione dei componenti della Commissione in materia di particolare complessità.

5. Compiti del Consigliere con Delega al Dipartimento e della Commissione di coordinamento delle Commissioni studio e culturali

1. Il **Consigliere Delegato** riferisce alla **Commissione di Coordinamento delle Commissioni studio e culturali** e al **Consiglio** in merito alle attività delle Commissioni o dei Gruppi, curando la redazione della **relazione annuale** dei lavori delle Commissioni del proprio Dipartimento da trasmettere a mezzo pec alla Segreteria dell'Ordine entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
2. A tal fine al Consigliere Delegato è conferito potere di impulso per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Commissione
3. In particolare il Consigliere Delegato:
 - a) opera in base alle direttive e nel quadro delle linee programmatiche e delle attività determinate dal Consiglio dell'Ordine stesso;
 - b) propone al Consiglio dell'Ordine, acquisito il parere della Commissione studio o culturale e della Commissione di coordinamento, il **calendario annuale** degli eventi formativi per le materie di propria competenza, ovvero propone all'occorrenza l'organizzazione di eventi straordinari;
 - c) coordina i lavori della Commissione o Gruppo, in collaborazione con il rispettivo Presidente;
 - d) applica e promuove provvedimenti intesi ad agevolare, migliorare o integrare i lavori della Commissione;
 - e) ha facoltà di presenziare ai lavori e riferisce al Consiglio dell'Ordine circa le attività svolte, la partecipazione dei componenti ed i provvedimenti adottati o da adottare;
 - f) propone al Consiglio dell'Ordine le deliberazioni che si rendono necessarie circa la composizione e l'attività della Commissione e Gruppi, con particolare riguardo ai provvedimenti che, comportando spese, rientrano nella competenza del Consiglio;
 - g) illustra al Consiglio dell'Ordine eventuali elaborati o documenti della Commissione o Gruppo al fine di successive eventuali pubblicazioni e divulgazioni

6. Compiti del Presidente della Commissione o Gruppo

1. Il Presidente è responsabile dei lavori della Commissione e pertanto:
 - a) formula, di concerto con i Consiglieri Delegati, un **piano generale dei lavori** che deve tenere conto delle priorità e delle eventuali urgenze stabilite dalle direttive del Consiglio dell'Ordine;
 - b) redige, di concerto con i Consiglieri Delegati, il **calendario annuale** delle riunioni;
 - c) indica i relatori per la trattazione degli specifici argomenti qualora il caso lo richieda, propone ai Consiglieri Delegati la formazione di sottocommissioni o gruppi di lavoro, indicandone la composizione ed il responsabile;
 - d) presiede e convoca le riunioni, dirige le discussioni e pone ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità;
 - e) sottoscrive, unitamente al Segretario della Commissione, il **verbale delle riunioni** e ogni altro documento, parere o elaborato;



- f) propone al Consigliere Delegato l'acquisizione di pareri di esperti o la realizzazione di particolari studi e ricerche;
- g) cura la redazione della **relazione annuale** dei lavori della Commissione anche delegando, sotto la propria responsabilità, altri componenti della Commissione o del Gruppo, da trasmettere a mezzo pec ai Consiglieri delegati e alla Segreteria dell'Ordine entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

7. Compiti del Segretario della Commissione o Gruppo

1. Sono compiti del Segretario:
 - a) la redazione e la sottoscrizione dei verbali delle riunioni;
 - b) la raccolta delle firme sui fogli presenza che, a propria cura, dovranno essere consegnati in Segreteria al termine delle riunioni e trasmesse in pdf all'indirizzo di posta certificata dell'Ordine per la verifica dei crediti FPC imputabili all'anno indicati nelle autocertificazioni inviate entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'Ufficio Crediti mediante l'area riservata del sito istituzionale da ciascun iscritto componente di Commissione.
 - c) l'assolvimento dei compiti a lui assegnati dal Presidente della Commissione o Gruppo.
2. In caso di impedimento del Segretario, i compiti ad esso demandati saranno assolti da altro componente della Commissione indicato dal Presidente della stessa.

8. Criteri per la selezione dei componenti le Commissioni e Gruppi

1. I componenti delle Commissioni e dei Gruppi sono scelti sulla base di inderogabili criteri di competenza e spirito di servizio.

9. Individuazione dei componenti le Commissioni e Gruppi

1. I componenti delle Commissioni sono individuati dal Consiglio dell'Ordine, alla luce dei criteri di selezione determinati, su richiesta dell'Iscritto oppure con nomina seguita da accettazione.
2. I componenti dei Gruppi sono segnalati al Consiglio dell'Ordine, su impulso del Presidente della Commissione ovvero del Consigliere Delegato.

10. Designazione

1. Il Consiglio dell'Ordine, sentito il parere dei Consiglieri Responsabili di Dipartimento, valutate le richieste di partecipazione, procede alle eventuali nomine.
2. La nomina a componente delle Commissioni o dei Gruppi viene comunicata all'interessato dal Presidente dell'Ordine, mediante pubblicazione sul sito istituzionale.
3. Ciascun Iscritto potrà, di norma, far parte al massimo di 3 Commissioni o Gruppi; tuttavia, ove il Consiglio dell'Ordine lo ritenga opportuno, ed in casi eccezionali, può nominarlo componente anche di altre Commissioni.



4. La *mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive* indette dalle Commissioni, dai Gruppi o anche dai singoli nuclei di lavoro nel corso di ciascun anno solare, comporta la *decadenza automatica* degli assenti. La decadenza è *annotata a verbale*.
5. Le dimissioni dagli incarichi di Componente, Segretario, Vicepresidente, Presidente o Delegato della Commissione devono essere rassegnate in forma scritta. Se le dimissioni vengono accettate dal Consiglio dell'Ordine e quest'ultimo non stabilisce una loro diversa decorrenza, esse hanno effetto dal momento in cui chi le ha rassegnate riceve formale comunicazione scritta della loro accettazione.

11. Riservatezza

1. I componenti delle Commissioni o dei Gruppi si impegnano a mantenere la riservatezza sulle notizie di cui dovessero venire a conoscenza per effetto della loro partecipazione ai lavori. Si impegnano altresì ad informare il Consiglio dell'Ordine in merito ad eventuali conflitti di interessi.

12. Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione

1. I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere comunque denominate, realizzate dalle Commissioni ed i verbali delle riunioni sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine. La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta esclusivamente al Consiglio dell'Ordine.
2. Il Consiglio dell'Ordine ha pertanto facoltà di utilizzare, anche parzialmente, il testo originale, senza che possano essere avanzate pretese o diritti da parte degli Autori. In caso di pubblicazione, sarà fatta menzione dei nomi di tutti i partecipanti ai lavori della Commissione con eventuale specifica indicazione del nome di ogni singolo Autore, se l'elaborato è composto di parti diverse.

